



COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2021, con atto n. 11 ;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 03/06/2021 al 18/06/2021 ;

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI-		
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo	Pag. 3
Art. 3	Disciplina dei mercati	Pag. 4
TITOLO II- TARIFFA DEL CANONE-		
Art. 4	Criteri per la determinazione della tariffa	Pag. 4
Art. 5	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	Pag. 4
Art. 6	Tariffa annuale	Pag. 4
Art. 7	Tariffa giornaliera	Pag. 5
Art. 8	Determinazione del canone	Pag. 6
Art. 9	Riduzioni ed esenzioni	Pag. 6
TITOLO III- RISCOSSIONE E SANZIONI-		
Art. 10	Termini e modalità di pagamento	Pag. 6
Art. 11	Occupazione abusive, sanzioni e indennità	Pag. 7
Art. 12	Accertamenti	Pag. 7
Art. 13	Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela	Pag. 8
Art. 14	Entrata in vigore	Pag. 8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina nel territorio del Comune di UGGIANO LA CHIESA l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come di seguito indicati:
 - Mercato settimanale Martedì (Via Mario Congedo – Via Diaz – Via Roma);
 - Mercato settimanale del Venerdì (Via Cadorna – Via Filzi – Via Rizzo – Via Diaz);
 - Mercato settimanale del Lunedì (Piazza G. Comi);
 - Mercato giornaliero “Mercato Coperto” (Via Congedo).
2. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le occupazioni effettuate dagli operatori commerciali e simili in occasione di feste e fiere e le aree date in concessione per la costruzione di box, edicole e chioschi adibiti all'esercizio del commercio o alla somministrazione. Per tali tipologie di occupazione si fa specifico riferimento al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019, disciplinato dal “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*”.
5. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2

Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il canone di concessione è dovuto al Comune di UGGIANO LA CHIESA dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1,

del decreto legislativo n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del medesimo decreto.

Art. 3 **Disciplina dei mercati**

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali.

TITOLO II TARIFFA DEL CANONE

Art. 4 **Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 5 **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade, in analogia a quella stabilita con il "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*" è determinata come appresso:

1 ^a Categoria	Le strade e piazze comprese nel Centro storico di Uggiano e Casamassella - Via Roma – Via Minervino (il solo tratto ad un unico senso di marcia – da piazza Santa Lucia fino all'incrocio con via Leopardi);
2 ^a Categoria	Restanti strade, piazze, spazi e aree pubbliche territorio Comunale

Art. 6 **Tariffa annuale**

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno

di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 7 **Tariffa giornaliera**

1. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.

2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente ed è pari ad euro 0,60.

3. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, riduzioni percentuali nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione deliberati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore.

7. La durata dell'occupazione, per i mercati a carattere temporaneo, è espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8
Determinazione del canone

1. La tariffa giornaliera, determinata dalla Giunta comunale ai sensi del presente regolamento, si applica frazionata in ore in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera
2. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 9
Riduzioni ed esenzioni

1 Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o favore di occupazioni realizzate da Associazioni o Enti senza scopo di lucro ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio.

TITOLO III RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 10
Termini e modalità di pagamento

1. I soggetti titolari di posteggio, relativamente al primo anno di concessione, devono effettuare il pagamento del canone di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate a mese intero.
2. Per gli anni successivi al primo, il canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per importi fino a 250,00 euro, la rata è unica. Per importi superiori a 250 euro è ammessa, in caso di stato temporaneo di difficoltà, il pagamento sulla base dei seguenti piani rateali, senza applicazione di interessi (cosiddetta dilazione breve):
 - Importo superiore a 250 fino a 500: due rate trimestrali;
 - Importo superiore a 500 e fino a 1000 euro: 3 rate trimestrali;
 - Importo superiore a 1000 euro: 4 rate trimestrali.
4. Con riferimento alla dilazione di cui al comma precedente, si individuano le seguenti scadenze standard: 31 gennaio (1^a rata) , 30 aprile (2^a rata in caso di dilazione a 3 o più rate), 31 luglio (2^a rata in caso di dilazione a 2 rate ovvero 3^a rata), 31 ottobre (4^a rata).
5. I soggetti non titolari di posto fisso (cosiddetti "spuntisti") e i soggetti che esercitano in mercati temporanei, devono effettuare il pagamento del canone al momento del rilascio della concessione di occupazione.

6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
9. Per le occupazioni degli "spuntisti" o degli "occupanti occasionali", qualora il canone sia di importo inferiore ad euro 5,00 deve essere corrisposto sommando più occupazioni cumulativamente al raggiungimento dell'importo minimo.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 11 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11

Occupazioni abusive, sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive e alle violazioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*".

Art. 12

Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertante, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al Funzionario Responsabile o al Concessionario del servizio.
3. Il Funzionario responsabile o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.

4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a € 12,00.

Art. 13

Dilazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

1. Per le dilazioni, i rimborsi, la riscossione coattiva, le inesigibilità e l'autotutela si applicano le disposizioni del vigente *Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali*.

Art. 14

Entrata in vigore

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio 2021.